

Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 19 marzo 2014

Legge sulla riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (Legge mantello sulla riforma PF)

del 5 dicembre 2013

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 20 agosto 2013,

decide:

Art. 1

¹ La presente legge disciplina l'adeguamento di atti normativi cantonali per l'attuazione della riforma della perequazione finanziaria nel Cantone dei Grigioni (riforma PF). Oggetto e scopo

² Essa mira in particolare a un finanziamento dei compiti efficiente e adeguato, nonché a una maggiore responsabilità propria di Cantone e comuni grazie all'introduzione di una nuova perequazione delle risorse e di una nuova compensazione degli oneri, nonché di un riordinamento dei flussi finanziari tra Cantone e comuni.

Art. 2

La legge sul conguaglio finanziario intercomunale (CSC 730.200) viene emanata nella versione in appendice. Revisione totale della legge sul conguaglio finanziario intercomunale

Art. 3

Le seguenti leggi sono modificate come segue: Modifica di leggi

1. Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 (CSC 175.050)

Art. 97 cpv. 4

2. Vigilanza sulle
finanze

a) Principio

⁴ Abrogato

Art. 97a

b) Fattispecie

¹ L'organo di vigilanza interviene in particolare qualora si dovessero verificare le seguenti fattispecie:

- a) l'indebitamento ha raggiunto un valore critico o va in questa direzione;
- b) viene presentato un disavanzo di bilancio o è da temere un tale risultato a causa della tendenza negativa nell'autofinanziamento;
- c) i principi della gestione finanziaria e della presentazione dei conti vengono disattesi in misura considerevole.

² I comuni che pianificano uscite uniche o ricorrenti oppure rinunce a entrate che potrebbero portare l'indebitamento a valori critici devono notificarle previamente all'organo di vigilanza.

Art. 97b

c) Vigilanza
finanziaria
particolare

¹ A seconda dell'esito di un accertamento della situazione finanziaria, il Governo può assoggettare un comune, un comune patriziale, una regione o una corporazione di comuni a una vigilanza finanziaria particolare.

² L'assoggettamento avviene in tre livelli di intervento diversi:

- a) consulenza e assistenza;
- b) assistenza con competenze di intervento ampliate dell'organo di vigilanza, compresa l'approvazione di decisioni di ampia portata finanziaria;
- c) curatela.

³ Il Governo stabilisce i criteri, nonché le misure dei singoli livelli di intervento.

2. Legge sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni del 27 agosto 2009 (CSC 350.500)

Art. 7 cpv. 1 e 2

¹ Le spese dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali sono a carico del Cantone, per quanto non siano gli interessati o terzi ad assumersi le spese.

² Abrogato

Amtliche Publikationen

3. Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (CSC 421.000)

Art. 71 cpv. 1

¹ Abrogato

Compensazione
del rincaro

Art. 72 cpv. 2 e 3

² Le forfetarie ammontano a:

- | | |
|---|-----------|
| a) per la scuola dell'infanzia e il grado elementare: | fr. 960 |
| b) per il grado secondario I: | |
| scuola di avviamento pratico | fr. 1 460 |
| scuola secondaria | fr. 1 380 |

³ Le forfetarie vengono completate con contributi annuali dalla perequazione dell'aggravio geotopografico e degli oneri scolastici versati in base al parametro quota degli allievi conformemente all'articolo 7 capoverso 5 della legge sulla perequazione finanziaria.

Art. 74 cpv. 2 e 3

² Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per piccole scuole ammontano per scuole del grado elementare a partire da 5 allievi ad al massimo 4 000 franchi e per scuole del grado secondario I a partire da 17 allievi ad al massimo 1 000 franchi per allievo. Esse diminuiscono con l'aumento del numero di allievi.

³ Abrogato

Art. 77 cpv. 2 e 3

² La forfetaria per allievo ammonta a 300 franchi.

³ Abrogato

Art. 81

¹ Il Cantone versa alle offerte per allievi alloglotti secondo l'articolo 39 un contributo di 85 franchi per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e impartita.

² Il Governo può adeguare al rincaro il contributo.

³ Abrogato

Art. 82

Il Cantone può assumersi i costi per la scolarizzazione dei figli di nomadi. Nel settore dell'asilo, esso può assumersi i costi per l'attività scolastica in centri collettivi. Il Dipartimento disciplina i dettagli caso per caso.

3. Per nomadi e
persone in centri
collettivi

Art. 83 cpv. 2

² Per sostenere progetti di sviluppo della scuola, il Governo può concedere agli enti scolastici partecipanti un aumento della forfetaria scolastica ordinaria conformemente all'articolo 72 fino a un massimo del 60 per cento per allievo coinvolto.

Art. 85

¹ Il Cantone versa agli enti scolastici contributi forfetari per trasporti computabili di allievi. In singoli casi il Dipartimento può aumentare le forfetarie, se un adeguamento della struttura della scuola comporta risparmi per il Cantone.

² Abrogato

³ Abrogato

4. Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962 (CSC 425.000)

Art. 3bis

Sussidi comunali

¹ I comuni versano un sussidio per gli allievi residenti nel comune che seguono l'istruzione scolastica di base nella prima e nella seconda classe del liceo della durata di sei anni in una scuola media nel Cantone. L'importo dei sussidi si conforma alle spese complessive per allievo del grado superiore della scuola popolare dedotta la forfetaria cantonale per la scuola secondaria e ammonta a 14 550 franchi.

² I comuni versano il sussidio per gli allievi della Scuola cantonale grigione all'Ufficio competente per le scuole medie e quello per gli allievi delle scuole medie private alle scuole medie interessate.

³ L'ammontare del sussidio corrisponde allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,2 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo stabilisce la compensazione del rincaro.

Art. 10 cpv. 2

² Per la frequenza della prima e della seconda classe del liceo della durata di sei anni, che rientrano nell'istruzione scolastica di base, non va versata una tassa scolastica.

Art. 17 cpv. 3

³ Il sussidio per allievi che danno origine a un sussidio comunale si riduce in misura di questo sussidio comunale.

Amtliche Publikationen

5. Legge sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua del 17 aprile 2007 (CSC 430.000)

Art. 17 cpv. 2

² Abrogato

Art. 33 n. 3 e 4

3. Abrogato

4. Abrogato

Art. 36

Abrogato

Art. 37

Abrogato

Art. 38

Abrogato

Art. 40

Il Cantone si fa carico dei disavanzi d'esercizio rimanenti dopo deduzione dei contributi degli enti responsabili di formazioni transitorie, di scuole professionali di base e di altri istituti riconosciuti dal punto di vista del diritto a contributi.

Art. 41 cpv. 1

¹ Il Cantone si fa carico delle spese che risultano da accordi di diritto amministrativo.

Art. 45 cpv. 1

¹ I contributi del Cantone a nuove costruzioni, trasformazioni, ampliamenti, risanamenti, nonché alle relative attrezzature per offerte secondo la presente legge possono raggiungere il 100 per cento delle spese computabili, se i contributi d'esercizio annuali non contengono già una quota destinata all'infrastruttura. Il Governo disciplina i dettagli.

6. Legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni del 2 dicembre 1984 (CSC 500.000)

Art. 12 cpv. 2

² Essi sorvegliano in modo particolare l'igiene dell'ambiente e degli alloggi, adottano misure contro pregiudizi che minacciano e danneggiano generalmente la salute, attendono ai cimiteri e alle sepolture e provvedono alle offerte di servizi stazionari per la cura e l'assistenza di pazienti

Amtliche Publikationen

lungodegenti e persone anziane, alla cura e all'assistenza a domicilio, al servizio medico e dentistico nelle scuole.

Art. 13 cpv. 1 lett. c e d

¹ Nell'ambito della promozione della salute e della prevenzione il Cantone è competente per:

- c) il coordinamento delle attività dei comuni;
- d) la consulenza gratuita alle madri e ai padri nella cura e nell'assistenza di lattanti e bambini piccoli.

7. Legge sull'aiuto ai tossicodipendenti nel Cantone dei Grigioni del 2 marzo 1997 (CSC 500.800)

Art. 7 cpv. 2 frase introduttiva

² I comuni promuovono:

Art. 8

La competenza del Cantone nel settore della prevenzione delle dipendenze si conforma alle disposizioni della legge sull'igiene pubblica.

Art. 9

Abrogato

Art. 14

Abrogato

Art. 15

Spese del
Cantone

Il Cantone assume le spese computabili d'acquisto, di costruzione e d'esercizio rispettivamente le spese computabili per offerte dell'aiuto per la sopravvivenza

Art. 16

Abrogato

8. Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure del 2 dicembre 1979 (CSC 506.000)

Titolo intermedio che precede l'art. 31g

Abrogato

Art. 31g

Abrogato

Art. 31h

Abrogato

Art. 31i

Abrogato

Art. 31k

Abrogato

9. Legge sull'assistenza sociale pubblica nel Cantone dei Grigioni del 7 dicembre 1986 (CSC 546.100)

Art. 5

¹ L'assistenza sociale viene prestata dai servizi sociali privati, da quelli comunali oppure, in mancanza di quest'ultimi, da quelli del Cantone. I diversi servizi collaborano nell'adempimento dei loro compiti.

² I servizi sociali adempiono i loro compiti con personale specializzato.

Art. 7

¹ I costi annui dei servizi sociali cantonali vengono ripartiti tra i comuni del rispettivo servizio in rapporto al numero di abitanti. I costi per la direzione e per i servizi specializzati dell'Ufficio cantonale del servizio sociale sono a carico del Cantone.

Costi dei servizi sociali cantonali

² Il Cantone allestisce per i suoi servizi sociali un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. La base per la fatturazione dei costi ai comuni è costituita dai costi dell'anno precedente.

Art. 9

Abrogato

Art. 11

¹ I servizi sociali cantonali vengono organizzati dal Governo per quanto possibile per valle, tenendo conto del numero degli abitanti, della raggiungibilità e delle condizioni particolari. Se la situazione lo consente, essi vengono strutturati sotto forma di servizi sociali polivalenti e raggruppati in locali d'ufficio in comune.

Servizi sociali cantonali

² I servizi sociali cantonali collaborano con le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dei curatori professionali.

10. Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno del 3 dicembre 1978 (CSC 546.250)

Art. 4a

Garanzia dei contributi

I contributi ai sensi della presente legge non sono cedibili. Ogni cessione di diritti a contributi è nulla.

Art. 5 cpv. 5

⁵ Abrogato

Art. 9

Abrogato

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 2, 5 e 7

² Se le condizioni di sostanza o di reddito dell'assistito migliorano, egli deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni. La restituzione deve avvenire solo in misura da non provocare una nuova situazione di bisogno.

⁵ Il diritto alla restituzione cade in prescrizione:

- a) nei confronti della persona assistita, 15 anni dopo l'ultimo pagamento di una prestazione;
- b) nei confronti degli eredi della persona assistita, entro un anno da quando hanno adito l'eredità.

⁷ Spese di assistenza versate per la partecipazione a programmi occupazionali o a offerte lavorative del secondo mercato del lavoro non sono soggette all'obbligo di restituzione.

Art. 13 cpv. 1

¹ Abrogato

Art. 14

Compiti del Cantone

¹ Al Cantone spetta l'obbligo assistenziale per:

- a) indigenti di passaggio;
- b) persone con procedura d'asilo pendente, nonché stranieri ammessi provvisoriamente;
- c) persone la cui domanda d'asilo è stata respinta con una decisione passata in giudicato o persone senza diritto di soggiorno;
- d) casi straordinari.

² Il Cantone si assume le spese dell'aiuto agli indigenti per persone di cittadinanza grigionese che vivono in altri Cantoni o Stati, in ragione della legislazione federale e di eventuali trattati internazionali.

³ Esso si occupa dei contatti con servizi extracantonali.

Art. 20a

La prescrizione dell'obbligo di restituzione conformemente all'articolo 11 vale anche retroattivamente per l'aiuto del quale si è già beneficiato. Disposizione transitoria

11. Legge sull'aiuto in caso di catastrofi del 4 giugno 1989 (CSC 630.100)

Art. 26 cpv. 1

¹ Il Cantone si assume il 15 per cento delle spese del personale e del materiale per la formazione. La rimanente partecipazione ai costi viene addebitata ai comuni in relazione al loro numero di abitanti.

Art. 27 cpv. 2

² Per la costruzione e il rinnovamento di rifugi pubblici il Cantone versa sussidi sostitutivi del 75 per cento.

12. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 (CSC 720.000)

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge

- b) un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche per il Cantone e per i comuni;

Art. 3 cpv. 2 lett. c

² Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice:

- c) per l'imposta sugli utili e sul capitale dei comuni; esso ammonta almeno al 90 per cento e al massimo al 110 per cento;

Titolo intermedio che precede l'art. 74

II. Imposta sugli utili e sul capitale

Art. 92 cpv. 2

² Non vengono riscosse imposte sugli utili e sul capitale per i comuni, nonché l'imposta di culto.

Titolo intermedio che precede l'art. 97a

6. COMUNI

Art. 97a

III. Assegnazione
dei mezzi

¹ Una volta pervenuto il pagamento, le imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni vengono trasmesse ai comuni aventi diritto, dedotto l'indennizzo secondo l'articolo 165a.

² L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.

Art. 97g cpv. 3

³ Abrogato

Art. 165a cpv. 1 lett. d

¹ Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:

d) un'indennità percentuale per l'imposta sugli utili e sul capitale;

Art. 171b

5. Imposta sugli
utili e sul capitale

¹ Le quote parti vengono comunicate periodicamente al comune. Se il comune non è d'accordo con la ripartizione può richiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile.

² Le decisioni secondo il capoverso 1 sono equiparate alle decisioni di tassazione.

13. Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (CSC 801.100)

Art. 10 cpv. 1 n. 1

1. basi e pianificazioni ad eccezione della pianificazione delle utilizzazioni comunale;

Art. 11

¹ Abrogato

² Abrogato

³ Abrogato

⁴ I sussidi devono essere commisurati a seconda dell'importanza dal punto di vista della pianificazione territoriale e dell'economia pubblica e ammontano a un massimo del 50 per cento delle spese computabili.

14. Legge stradale del Cantone dei Grigioni del 1° settembre 2005 (CSC 807.100)

Art. 9 cpv. 4

⁴ Abrogato

Art. 15 cpv. 2

² Le strade cantonali si orientano in linea di principio al traffico. D'intesa con i comuni interessati si deve tenere adeguatamente conto delle esigenze dei trasporti pubblici, dei pedoni, dei ciclisti e delle persone portatrici di handicap.

Art. 45 cpv. 2

² Per costruzioni e impianti si intendono in particolare edifici del soprasuolo e del sottosuolo, costruzioni mobili, muri, strade, marciapiedi e ciclo piste, condotte, parcheggi, stazioni di benzina, cavalcavia e sottopassaggi, dispositivi di segnalazione e per il trasporto, depositi e considerevoli modifiche del terreno.

Art. 58 cpv. 1 e 2

¹ Il Cantone può versare sussidi tra il 5 e il 50 per cento alle spese computabili:

b) abrogata

² Il Governo fissa l'importo dei sussidi tenendo conto degli interessi del Cantone e dei comuni.

Art. 59

Abrogato

Art. 66

¹ I contributi dei comuni alle pavimentazioni all'interno dell'abitato devono essere versati solo per lavori eseguiti fino all'entrata in vigore della legge mantello sulla riforma PF.

² Le domande di contributo dei comuni per marciapiedi lungo strade cantonali vengono trattate secondo il diritto vigente al momento in cui sono pervenute.

³ Per le altre procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vale il nuovo diritto.

Amtliche Publikationen

15. Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque dell'8 giugno 1997 (CSC 815.100)

Art. 10 cpv. 2

² Provvedimenti tecnici relativi alle acque di scarico che non corrispondono al piano generale delle canalizzazioni necessitano dell'approvazione dell'Ufficio.

Art. 17 cpv. 1, cpv. 3 lett. a, c, nonché d

¹ Costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione di impianti pubblici di evacuazione e di depurazione sono di competenza dei comuni.

³ Il Governo può obbligare un comune:

- a) a costruire entro un termine adeguato una stazione centrale di depurazione delle acque di scarico e la necessaria rete di canalizzazioni, come pure a mantenere e gestire tutto ciò in modo appropriato;
- c) a costruire e gestire insieme ad altri comuni formanti un'unità geografica o economica impianti comuni di evacuazione e di depurazione;
- d) a risanare, ampliare o sostituire entro un termine adeguato impianti di depurazione pubblici esistenti, nonché a garantirne il finanziamento.

Art. 17a

Consultazione
dell'Ufficio

I progetti di costruzione che interessano impianti di depurazione pubblici, nonché misure presso impianti centrali di depurazione delle acque di scarico volti a soddisfare i requisiti posti alla qualità dell'acqua vanno sottoposti all'Ufficio per la consultazione prima che venga rilasciata la licenza edilizia, rispettivamente prima che le misure vengano decise.

Art. 31

Progetti
innovativi

Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi per il trattamento delle acque di scarico che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale.

Art. 32

Abrogato

Art. 33

Abrogato

Art. 34

Abrogato

Amtliche Publikationen

Art. 35

Abrogato

16. Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente del 2 dicembre 2001 (CSC 820.100)

Art. 11a

Il Cantone può concedere sussidi a progetti e impianti innovativi che forniscono un contributo sostanziale all'utilizzo parsimonioso delle risorse naturali o alla riduzione del carico ambientale.

Sussidi cantonali a progetti innovativi

Art. 46

Abrogato

Art. 47

¹ Il Cantone versa sussidi per un importo di al massimo 250 000 franchi all'anno per i trasporti su rotaia di rifiuti urbani a partire dalle relative stazioni di carico all'impianto d'incenerimento dei rifiuti di Trimmis.

Sussidi cantonali per i trasporti su rotaia

² L'ammontare dei singoli sussidi dipende dalla quantità dei rifiuti trasportati e dalla distanza tra la stazione di carico e l'impianto d'incenerimento dei rifiuti.

³ Il Governo fissa i sussidi e disciplina la procedura di sussidio.

Art. 49

¹ Abrogato

² Se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a suo carico per misure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati (spese di perdita) dedotto l'indennizzo della Confederazione, vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

³ Abrogato

⁴ Abrogato

17. Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni del 7 marzo 1993 (CSC 872.100)

Art. 15 cpv. 3

³ I sussidi del Cantone giusta il capoverso 2 ammontano al 20 per cento. La quota dei comuni viene commisurata al numero di abitanti, ove questi non abbiano concordato nessun'altra chiave di ripartizione.

Art. 20 cpv. 1

¹ Durante l'esercizio sperimentale del prolungamento di linee esistenti e l'introduzione di nuove linee oppure di particolari forme d'esercizio il Cantone si assume una quota parte del 20 per cento dei disavanzi d'esercizio. La commisurazione dei sussidi del Cantone e dei comuni si conforma all'articolo 15 capoverso 3.

Art. 25 cpv. 2

² Per la commisurazione dei sussidi comunali è particolarmente determinante il numero degli abitanti, per quanto i comuni non concordino un'altra chiave di ripartizione.

Art. 32 cpv. 2

² I comuni e le regioni cooperano nell'elaborazione del concetto e nella preparazione di misure per l'incremento dei trasporti regionali e interregionali.

18. Legge sulla veterinaria del 30 agosto 2007 (CSC 914.000)

Art. 31 cpv. 2 e 3

² Il Cantone partecipa inoltre nella misura di almeno due terzi alle spese del servizio di raccolta per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, ai costi d'esercizio e di manutenzione del centro cantonale di raccolta, nonché ai costi d'esercizio risultanti al Cantone di altri impianti di eliminazione.

³ Le spese rimanenti sono a carico dei gestori dei macelli. Il Governo procede alla ripartizione dei costi sulla base del numero di macellazioni, nonché eventualmente del peso.

Art. 35 n. 1

Al finanziamento speciale lotta contro le epizootie confluiscono le seguenti entrate:

1. il contributo annuo del Cantone e dei proprietari di animali; esso è calcolato per capo di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino e per sciami d'api;

Art. 36 cpv. 1

¹ Ai sensi dell'articolo 35 numero 1 della presente legge vengono riscossi dai proprietari di animali i seguenti contributi:

1. per capo bovino fino a fr. 10.00
2. per capo suino ed equino fino a fr. 5.00
3. per capo ovino e caprino fino a fr. 5.00
4. per sciami d'api fino a fr. 5.00

Amtliche Publikationen

19. Legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981 (CSC 915.100)

Art. 49 cpv. 2

² Il Governo decide definitivamente sull'ammontare dei sussidi. Esso può vincolare le promesse di sussidio con condizioni e oneri.

20. Legge sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale e sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna del 10 marzo 1985 (CSC 950.250)

Art. 4 cpv. 3 e 4

³ Il contributo cantonale presuppone l'assegnazione di un aiuto da parte del comune o di terzi. Questo non vale in caso di miglioramenti delle condizioni d'abitazione nella regione di montagna.

⁴ Il Gran Consiglio fissa il contributo di terzi e del comune.

Art. 8 cpv. 1

¹ Per gli oggetti di abitazione per i quali vengono pretesi dei contributi giusta la presente legge, può essere stabilito un divieto di alienazione e di sottrazione alla destinazione limitato a un massimo di 25 anni. In tal caso un passaggio di proprietà è subordinato al consenso dell'autorità, delle istituzioni o delle persone che hanno versato dei contributi.

Art. 4

Le ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale possono essere adeguate tramite ordinanza del Gran Consiglio, se ciò è necessario per attuare la riforma della perequazione finanziaria.

Adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio

Art. 5

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso può porre in vigore retroattivamente l'articolo 17 capoverso 2 della legge sulla perequazione finanziaria (art. 2), al più presto con effetto al 1° gennaio 2014.

Referendum, entrata in vigore

Amtliche Publikationen

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente: *Hans Peter Michel*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Data di pubblicazione: 19 dicembre 2013

Scadenza del termine di referendum: 19 marzo 2014